

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1497

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3,
recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari
con le Comunità europee

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente provvedimento riprende le disposizioni già contenute nel disegno di legge di pari oggetto (Atto Camera n. 3439), in relazione alla necessità di provvedere, in linea con gli impegni comunitari, alla urgente ratifica dell'accordo intergovernativo che ha dato vita al cosiddetto sistema della «IV risorsa comunitaria». È a

tutti noto, infatti, che le entrate del bilancio generale delle Comunità europee si sono ancora una volta dimostrate insufficienti a coprire le necessità finanziarie originarie dall'evoluzione delle spese per le varie politiche di intervento.

Va ricordato che già per il 1984 e il 1985 fu necessario concordare tra gli Stati membri

l'erogazione di contribuzioni supplementari (rimborsabili solo per il 1984), per la copertura dei disavanzi emergenti dalla gestione del bilancio comunitario e che dal 1986 (decisione 85/257 CEE) si è concordato di elevare dall'1 all'1,4 per cento la quota della base imponibile comune dell'imposta sul valore aggiunto che può essere richiesta dalla CEE a titolo di «risorsa propria».

Nel breve volgere di due anni anche tale adeguamento delle risorse proprie si è tuttavia rivelato insufficiente ad equilibrare il bilancio comunitario: ciò ha comportato, tra l'altro, che dal novembre 1987 in termini contingenti sono state modificate le modalità di erogazione dei fondi comunitari per le azioni del Fondo europeo di orientamento e garanzia della politica agricola comune, sostituendo agli anticipi con fondi comunitari, il rimborso di spese effettuate da parte degli organismi di intervento con risorse mobilitate dai bilanci nazionali (Reg. n. 3183/87).

Evidente è apparsa, peraltro, l'esigenza di rivedere sia sotto il profilo delle entrate che delle spese le regole di evoluzione degli aggregati del bilancio comunitario.

Tenuto conto di tale necessità, dopo ampia concertazione tra gli Stati membri, è stato possibile, nel corso del 1988, addivenire all'adozione di una decisione del Consiglio dei Ministri CEE relativa al nuovo sistema delle risorse proprie delle Comunità (n. 88/376 del 24 giugno 1988) con la quale, fra l'altro, in aggiunta alle «risorse proprie» si pongono anche le regole per ulteriori contribuzioni in rapporto percentuale tra entità finanziarie del bilancio comunitario e il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri delle Comunità.

In altri termini, ciascun Paese, una volta adempiuti i pagamenti dovuti per accreditare le Comunità delle «risorse proprie» tradizionali (dazi, prelievi e aliquota IVA all'1,4 per cento), può essere chiamato ad ulteriori contributi fino alla concorrenza dei limiti massimi prestabiliti, per ciascun anno, nella predetta decisione per il complesso delle risorse proprie.

Tali limiti, precisati nell'articolo 3 della richiamata decisione, sono i seguenti:

1988: 1,15 per cento;
1989: 1,17 per cento;

1990: 1,18 per cento;
1991: 1,19 per cento;
1992: 1,20 per cento.

Per consentire il rispetto di questi limiti viene prescritta, altresì, un'evoluzione ordinata degli impegni che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 per cento del totale del prodotto nazionale lordo delle Comunità nel 1992.

Quanto alle nuove risorse la decisione contempla:

L'applicazione di un'aliquota, da determinare sulla base delle esigenze emerse nel quadro della procedura di bilancio, alla somma dei prodotti nazionali lordi di tutti gli Stati membri stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una specifica direttiva;

la considerazione tra i dazi doganali, da trasferire alla Comunità a titolo di risorsa propria, anche di quelli sui prodotti rientranti nel trattato CECA, sinora acquisiti ai bilanci nazionali.

L'articolo 11 prevede che la decisione sul nuovo sistema delle risorse proprie entri in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica con la quale gli Stati membri comunicano l'espletamento delle procedure richieste dalle norme costituzionali per la sua attuazione con effetto, tuttavia, dal 1° gennaio 1988.

Per il 1988 si è convenuto, comunque, di tradurre i riflessi finanziari derivanti dal nuovo sistema in un accordo intergovernativo con il quale i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati a versare alle Comunità un importo complessivo di 7.113.737.522 ECU per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio per l'esercizio 1988. La quota a carico dell'Italia ammonta a 1.371.840.144 ECU.

In tale importo è compreso anche un ammontare di 183.312.263 ECU a titolo di riserva monetaria, riserva specificatamente destinata a compensare le conseguenze di variazioni sensibili e imprevedute della parità ECU-dollaro sulle spese Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e da corrispondere solo a seguito di specifiche disposizioni rese necessarie dalle variazioni della predetta parità.

Premesso quanto sopra, pur se la Commissione CEE appare disponibile a differire l'obbligo del versamento degli acconti mensili fino all'ultimazione dell'espletamento delle procedure legislative previste per i vari Paesi membri, si palesa l'opportunità che da parte dell'Italia si provveda con sollecitudine a tale adempimento al fine di consentire un puntuale rispetto degli impegni assunti ed evitare il perpetuarsi di squilibri finanziari di bilancio che indirettamente verrebbero a ripercuotersi sull'erogazione dei fondi comunitari ai vari organismi di intervento.

Da qui la necessità e l'urgenza delle previste normative affinché il nostro Paese adempia all'obbligo comunitario ed il conseguente ricorso alla decretazione di urgenza.

Riguardo all'onere derivante dalla maggiore contribuzione a carico del bilancio dello Stato (quarta risorsa calcolata sul prodotto nazionale lordo degli Stati e inserimento tra le «risorse proprie» anche dei dazi CECA) esso può essere al momento stimato in miliardi 2.146 per il 1988, miliardi 1.500 per il 1989, miliardi 1.626 per il 1990 e miliardi 1.773 per il 1991.

In relazione all'avvenuta approvazione del bilancio comunitario, risultano diminuite, rispetto alle previsioni iniziali, le contribuzioni a carico degli Stati membri a titolo di quarta risorsa, per cui l'onere a carico del bilancio italiano risulta inferiore a quello precedentemente indicato nel disegno di legge di pari oggetto.

Va precisato che tale valutazione, specie per il 1989 e il 1990, è suscettibile di variazione in quanto legata, tra l'altro:

alle effettive dimensioni del bilancio comunitario (non ancora prospettato per il 1990) e di conseguenza alla misura dell'aliquota della cosiddetta quarta risorsa che si renderà necessario prevedere nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto del gettito delle risorse proprie tradizionali;

ai tassi di crescita dei prodotti nazionali lordi a prezzi di mercato dei diversi Paesi;

alla quotazione in lire dell'ECU nei diversi mesi del triennio che influirà nella determinazione dell'ammontare in moneta nazionale, che dovrà essere accreditato alla CEE con anticipi mensili.

L'onere del provvedimento trova copertura:

a) nelle quote previste nello specifico accantonamento di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, alla voce «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE» (miliardi 930 per il 1988) e nell'analogo accantonamento, riprodotto nella legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) (miliardi 995 per il 1989 e miliardi 990 per ciascuno degli anni 1990 e 1991);

b) per la restante parte nello stanziamento previsto nel bilancio assestato per il 1988 sul capitolo n. 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e relative proiezioni triennali, capitolo che riveste natura di «spese obbligatorie».

RELAZIONE TECNICA

Il maggior onere che viene a gravare sul bilancio dello Stato in conseguenza delle decisioni adottate a livello comunitario per il finanziamento del bilancio 1988 e il nuovo sistema delle risorse proprie risulta puntualmente determinato per il 1988 nell'accordo intergovernativo adottato in data 22 giugno 1988 con l'indicazione del contributo in ECU da corrispondere dall'Italia, mentre per il 1989 e il 1990 viene stimato sulla base delle previsioni contenute nel bilancio comunitario approvato dal Parlamento europeo nella sessione dal 12 al 15 dicembre u.s. e dell'ipotesi di crescita del livello complessivo di tale bilancio nell'anno successivo ad una percentuale del 6,5 per cento (allegati 1, 2 e 3).

Tale onere risentirà altresì della quotazione dell'ECU sulla cui base occorrerà convertire le rate mensili da corrispondere alla Comunità.

Per quanto riguarda la devoluzione a titolo di risorsa propria anche dei dazi CECA, l'onere è correlato all'entità del gettito erariale considerato nelle previsioni del bilancio 1988 e del triennio 1989-1991.

Premesso quanto sopra, l'onere viene così determinato:

Onere per il 1988:

Importo da corrispondere per accordo intergovernativo		
1.371.840.144 ECU × 1.550 (1)	miliardi	2.126
Devoluzione dazi CECA (Cap. n. 1469)	»	20
		<u>miliardi 2.146</u>

Onere per il 1989:

Importo da corrispondere per il 1989 a titolo di risorsa complementare (bilancio CEE per il 1989)		
936.076.000 ECU × 1.580 (1)	miliardi	1.479
Devoluzione dazi CECA (Cap. n. 1469)	»	21
		<u>miliardi 1.500</u>

Onere per il 1990:

Importo da corrispondere per il 1990 a titolo di risorsa complementare (bilancio CEE per il 1989×6,5%)		
996.921.000 ECU × 1.610 (1)	miliardi	1.605
Devoluzione dazi CECA (Cap. n. 1469)	»	21
		<u>miliardi 1.626</u>

(1) Ipotesi quotazione ECU.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onere per il 1991:

Importo da corrispondere a titolo di risorsa complementare (bilancio CEE per il 1990×6,5%)	1.061.614.365 ECU × 1.650 (1)	miliardi 1.752
Devoluzione dazi CECA (Cap. n. 1469)	»	21
		<u>miliardi 1.773</u>

Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988 e pluriennale 1988-1990 risultano appostate le seguenti risorse specifiche, riconfermate dalla finanziaria per l'anno 1989:

	1988	1989	1990	1991
	(miliardi di lire)			
Modificazioni al regime sulle risorse proprie CEE (Tabella B legge finanziaria 1988 e 1989 - «Ministero del tesoro») ...	930	995	990	990

Al fabbisogno differenziale si provvederà a carico dell'apposito capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e relative proiezioni triennali, capitolo che riveste natura di «spese obbligatorie».

(1) Ipotesi quotazione ECU.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

Decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989.

**Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari
con le Comunità europee**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il concorso da parte dell'Italia nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee nel 1988, in attuazione dell'accordo intergovernativo del 22 giugno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.

Articolo 2.

1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822. Il relativo onere è valutato in lire 1.500

miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 930 miliardi per l'anno 1988, a lire 995 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 990 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE» e, quanto a lire 1.216 miliardi per l'anno 1988, a lire 505 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 636 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. L'onere di cui al comma 1 ha natura obbligatoria, anche ai fini delle eventuali variazioni conseguenti alle oscillazioni del tasso di cambio ECU/lire.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - AMATO - ANDREOTTI - FANFANI -
LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI